

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE - C.U. 16 del 23 gennaio 2004

Riunione del 23 gennaio 2004

Presidente: Avv. Renato Tobia
Vice Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Amato Montanari

CAF/21 - Appello della società Top Team Volley Mantova avverso la decisione del Giudice Unico Federale C.U. n.13 del 22.1.2004 - squalifica per due giornate tesserato Pier Mario Nibbio -

La CAF esaminato l'appello;

rilevato che dal rapporto arbitrale che costituisce fonte primaria di prova, risulta che l'atleta Pier Mario Nibbio sicuramente ha proferito espressioni ingiuriose nei confronti dei direttori di gara e che per detto comportamento va adeguatamente sanzionato;

che, invece, il dedotto tentativo di aggressione appare come soggettiva sensazione dell'arbitro nel mentre a questa Commissione non pare assolutamente essere raggiunta la prova che l'atleta volesse effettivamente entrare in campo al fine di aggredire il direttore di gara;

per quanto sopra la sanzione inflitta dal Giudice Unico Federale appare esagerata in relazione agli accadimenti effettivamente avvenuti

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello riduce la squalifica ad una giornata e dispone la restituzione di metà della tassa.

Il Presidente
Avv. Renato Tobia

AFFISSO 23.1.2004